

Proposta di modifica ed integrazione del D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314	Motivazione dell'intervento di modifica
<p>Art.1. ambito della disciplina.</p> <p>1. Il presente regolamento individua gli uffici dirigenziali generali che costituiscono le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», e ne determina le funzioni.</p> <p>Art. 2. Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.</p> <p>1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale dei vigili del fuoco.</p> <p>2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige è istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta è istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive della regione autonoma della Valle d'Aosta.</p>	<p><i>Drafting.</i></p> <p><i>In analogia con la Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige, è stata prevista la Direzione interregionale Piemonte e Valle d'Aosta, non intravedendo motivi ostativi al riguardo e previ contatti informali con l'ufficio legislativo della suddetta regione autonoma.</i></p>
<p>3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.</p> <p>Art. 3. Funzioni e compiti delle direzioni regionali ed interregionali.</p> <p>1. Le direzioni regionali e interregionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione ed estinzione degli incendi, le funzioni attribuite al Corpo nazionale quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile e in materia di difesa civile, nonché gli altri compiti</p>	<p><i>Disposizione superata.</i></p> <p><i>Drafting.</i></p> <p><i>Sono stati integrati i compiti svolti dalle Direzioni regionali in conformità alle attribuzioni previste per il CNVVF dall'articolo 1 del dlgs. n. 139/2006.</i></p>

assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale.

2. I compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento».

3. Alle direzioni regionali e interregionali, ~~fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento~~, sono attribuiti, oltre ai compiti già previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:

a) pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti;

b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attività operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di più comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei **nuclei e reparti specialistici** al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio, previa comunicazione alla **Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, di seguito denominata Direzione centrale per l'emergenza, Dipartimento**, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative;

c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con la **Direzione centrale per l'emergenza Dipartimento**;

d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con la **Direzione centrale per l'emergenza il Dipartimento**;

e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con specifico riferimento:

E' stato eliminato l'inciso in quanto il medesimo concetto è già espresso al precedente comma 2 e risulta, quindi, un inutile appesantimento del testo.

Armonizzazione con il dlgs. n. 139/2006.

E' stato sostituito il termine "Dipartimento" con "Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo" al fine di meglio identificare la Direzione centrale di riferimento per il coordinamento degli interventi di soccorso in ambito nazionale; in tal modo viene esplicitata in modo univoco la catena di comando e controllo per tali aspetti.

Idem.

Idem.

Fermo restando il coordinamento delle componenti specialistiche e

- 1) alla gestione funzionale e amministrativa delle componenti degli aeronaviganti, dei sommozzatori e di quella per i servizi radio e telecomunicazioni, anche avvalendosi dei Comandi presso i quali hanno sede i nuclei e i reparti. ~~specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali della regione;~~
- 2) alla ripartizione del personale volontario iscritto nell'elenco, ad esaurimento, istituito per le esigenze delle strutture centrali e periferiche ~~discontinue~~, destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate;
- 3) ~~ai trasferimenti temporanei alle del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi provinciali e previa assenso al Dipartimento. I trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facoltà di revoca da parte del Dipartimento;~~
- 4) autorizzazione dell'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di cinque giorni, prorogabile per una sola volta;
- 5) ~~alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale;~~
- 5) alle attività di supporto agli uffici centrali competenti in materia previdenziale ed assistenziale, in favore del personale in servizio ed in quiescenza;
- f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, con specifico riferimento:
- 1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessità, di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilità, può ordinarne la riallocazione;
 - 2) alla gestione amministrativo-contabile dei centri di spesa regionali ed interregionali in materia di approvvigionamento di beni ed affidamento di servizi e lavori, di liquidazione del trattamento retributivo accessorio al personale assegnato in ambito regionale, di conservazione ed amministrazione a cura dei consegnatari dei beni

specializzate di cui alla precedente lettera d), è stata attribuita alle Direzioni regionali la completa gestione funzionale e amministrativa degli aeronaviganti, dei sommozzatori e della componente per i servizi radio e telecomunicazioni; analoga modifica verrà apportata ai corrispondenti articoli del DPR n. 64/2012.

Armonizzazione con il dlgs. n. 139/2006 e con il dlgs n. 97/2017.

Si è ritenuto più corretto, stante la delicatezza della materia e delle implicazioni correlate, attribuire la competenza in merito ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale per motivi di servizio o familiari direttamente al Direttore regionale e non già alla Direzione, pertanto il punto è stato spostato al successivo articolo.

Per quanto attiene l'autorizzazione alle missioni in ambito regionale, il numero massimo di giorni è stato incrementato da tre a cinque al fine di renderlo coerente con le più ricorrenti esigenze di servizio che prevedono attività articolate su base settimanale.

La disposizione è stata riformulata per renderla più aderente allo svolgimento di tale attività.

Il punto è stato aggiornato introducendo la gestione del centro di spesa regionale e sostituendo la precedente formulazione con una più ampia volta a comprendere tutte le possibili fattispecie di acquisizione di beni e servizi nonché la possibilità, qualora la delega del Dipartimento lo preveda, sia di stipulare che di approvazione ed esecuzione dei contratti. Quanto sopra anche alla luce delle indicazioni informali fatte tenere dall'Ufficio centrale di

mobili in carico alle strutture territoriali e di compiti degli ufficiali roganti, nonché ad ulteriori attività di gestione amministrativo-contabile su delega dei competenti uffici centrali del Dipartimento.

2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti più comandi dei vigili del fuoco provinciali della regione

3) alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione delle competenze accessorie del personale assegnate in ambito regionale;

4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate;

5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF;

g) monitoraggio dell'attività di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 577/1982;

h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;

i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive della Direzione centrale per la formazione Dipartimento, dell'attività, che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione e di **mantenimento delle abilitazioni operative**, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale;

m) impulso all'attività di mappatura dei rischi, nonché predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico;

n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e di protezione civile di carattere regionale;

o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattività ambientale;

p) coordinamento e monitoraggio dell'attività di vigilanza ispettiva di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, svolta dai comandi provinciali **in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro**;

bilancio e dalla Corte dei Conti in merito all'attuale ripartizione tra uffici territoriali e centrali delle diverse fasi dell'attività contrattualistica.

E' stato sostituito il riferimento al "Dipartimento" con quello più specifico alla "Direzione centrale per la formazione" cui afferiscono le competenze declinate a tale lettera; inoltre il riferimento all'attività di formazione è stato integrato anche con il mantenimento delle abilitazioni operative (cd. re-training)

Drafting.

La funzione di coordinamento è stata integrata con quella di monitoraggio e inoltre è stata precisata a quale tipologia di vigilanza si facesse riferimento, ossia all'attività definita dall'articolo 19 del dlgs. n. 139/2006 quale vigilanza ispettiva.

q) coordinamento e monitoraggio dell'attività di formazione rivolta a soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi;

r) gestione del servizio antincendio boschivo regionale istituito ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

s) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento.

3-bis. Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali.

1. Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali **dei vigili del fuoco**, pianificano, coordinano e controllano, in posizione di sovraordinazione, le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.

2. Ai direttori regionali e interregionali **dei vigili del fuoco** sono attribuite le seguenti funzioni:

a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;

b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione **del Capo** del Dipartimento, di incarichi e responsabilità di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse;

c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;

~~d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale e interregionale e dei Comandi per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi~~

d) ordinatore primario e secondario di spesa, nell'ambito del territorio di competenza, secondo le direttive del Dipartimento;

e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali;

f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale, nelle relazioni

La lettera, di nuovo inserimento, prevede i compiti svolti dalle Direzioni regionali in materia di formazione esterna ai sensi delle disposizioni vigenti.

La lettera, di nuovo inserimento, prevede le funzioni attribuite alle Direzioni regionali ai sensi del dlgs. n. 177/2016 e del correlato decreto del Ministro dell'interno 12 gennaio 2018

Armonizzazione con il dlgs. n. 139/2006.

Armonizzazione con il dlgs. n. 139/2006.

Le funzioni previste alla lettera d) sono state riformulate aggiornandole sulla base del nuovo assetto organizzativo derivante dalla direttiva emanata con decreto del Capo Dipartimento del 24 novembre 2014 inerente la riduzione dei centri di spesa.

sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 140 e 230 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

g) rappresentanza del Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi di livello regionale;

g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie riguardanti i servizi d'istituto;

h) definizione a livello regionale, previo assenso del Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di concorso alla lotta attiva agli incendi **boschivi**, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale;

i) comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito della direzione regionale o interregionale e, in caso di pubblica calamità, diretta responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altra componente del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 996/1970;

l) presidenza di comitati tecnici ai sensi delle disposizioni vigenti;

m) adozione, secondo le vigenti disposizioni, di provvedimenti di assegnazioni temporanee del personale in ambito regionale per esigenze di servizio o per gravissimi motivi familiari e personali debitamente documentati, d'intesa con i comandi interessati e previa comunicazione al Dipartimento. Le assegnazioni hanno durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabili per una sola volta, fatta salva la facoltà di revoca da parte del Dipartimento;

Armonizzazione con il dlgs. n. 139/2006.

La nuova formulazione della lettera g prevede le funzioni di rappresentanza nei consessi e nelle cerimonie di livello regionale spettanti al Direttore regionale dei vigili del fuoco, anche in analogia a quanto previsto dall'articolo 3 del dlgs. n. 139/2006 per i compiti di rappresentanza attribuiti al Capo del Corpo nazionale.

L'eliminazione delle funzioni prima previste dalla lettera g è introdotta in quanto si tratta di compiti ordinari non aventi rilevanza strategica.

Gli ambiti in merito ai quali possono essere definiti a livello regionale accordi di programma, convenzioni, procedure operative, ecc. sono stati integrati con le competenze in materia di concorso alla lotta attiva agli incendi **boschivi**, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Si è ritenuto appropriato ribadire le funzioni di comando e di diretta responsabilità dell'impiego delle colonne mobili regionali spettanti al Direttore regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 996/1970 in quanto si tratta di compiti strategici nella gestione delle grandi emergenze.

Con la presente lettera si sono intese richiamare in forma sintetica le funzioni di presidente del comitato tecnico regionale in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 19 del dPR n. 577/1982, e di presidente del comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti, ai sensi dell'articolo 10 del dlgs. n. 105/2015.

E' stato riproposto, tra le competenze del Direttore regionale, il compito di adozione di provvedimenti di assegnazioni temporanee. La formulazione originaria è stata modificata introducendo il termine "assegnazioni" anziché "trasferimenti", limitando le esigenze familiari ai casi in cui ricorrono gravissimi motivi familiari e personali. In tal modo il testo è stato armonizzato con i provvedimenti normativi che disciplinano la materia (artt. 42 e 43 del dPR n. 64/2012 e art. 12 del dPR 7 maggio 2012) nel cui ambito vanno ricondotti i criteri e le modalità di applicazione della norma.

n) autorizzazione di missioni, anche al di fuori del territorio di competenza, limitatamente a quelle disposte per la consegna o il ritiro di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti, per l'invio di personale da sottoporre ad accertamenti sanitari e nelle ulteriori fattispecie individuate dal Capo del Corpo nazionale;

o) partecipazione al processo di valutazione annuale dell'attività svolta dai direttivi e dei dirigenti in servizio nelle sedi ricomprese nel territorio di pertinenza;

p) supporto all'Autorità competente del Corpo nazionale per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o impedimento, ovvero nell'ipotesi di vacanza della titolarità della funzione dirigenziale generale, è sostituito dal comandante dei vigili del fuoco provinciale del capoluogo di regione.

4. Disposizioni transitorie e finali.

1. Con il successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi compiti.

~~3-Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unità di personale utilizzate ai fini della rideterminazione della~~

La lettera, di nuova introduzione, recepisce nel provvedimento l'attuale prassi basata su atti amministrativi, finalizzata a riconoscere ai Direttori regionali dei vigili del fuoco la competenza all'autorizzazione di missioni, al di fuori dei limiti regionali, per specifiche esigenze di servizio non comprimibili.

La disposizione, di nuova introduzione, tiene conto dei compiti attribuiti ai Direttori regionali dei vigili del fuoco nell'ambito del processo di valutazione del personale direttivo e dirigente del CNVVF, ai sensi dell'articolo 202 del dlgs. n. 217/2005.

La lettera attribuisce ai Direttori regionali dei vigili del fuoco la funzione di supporto all'Autorità competente del Corpo nazionale nell'attività di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio è svolto dal CNVVF; il presupposto su cui si basa la norma è che i Direttori regionali si configurano in ambito territoriale come soggetti terzi rispetto al gestore del servizio (Comandante dei vigili del fuoco).

Al fine di chiarire ricorrenti dubbi interpretativi, è stato precisato che il Comandante dei vigili del fuoco del capoluogo di regione sostituisce il Direttore regionale anche nel caso di temporanea vacanza di tale figura.

Armonizzazione con il dlgs. n. 217/2005.

Disposizione superata.

~~pianta organica di cui al presente regolamento.~~

3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (8).

4. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.